

## **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

### **TRA**

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER -Istituto Terapeutico Romano, scuola riconosciuta con D. M. 20/03/1998 e confermata nel 2001, come scuola abilitata ad istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art.3 della legge 56/89 – Sede didattica c/o l'Università Cattolica del S. Cuore di Roma, con sede legale in Montefiascone (VT) 01027 ,Via Poggio della Frusta 117- Codice Fiscale 07824780584 partita IVA 01880231004, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof. Gianni Montesarchio, nato a Napoli il 02-04-1951, (C.F. MNTGNN51D02F839C)

### **E**

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari - d'ora in poi denominata "Ente Ospitante" con sede legale in Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 Sassari (C.F./P.IVA 02268260904), rappresentata legalmente dal Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Direttore Generale, nato a Sassari il 23-05-1978

### **PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole di psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1**

- L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n. 2 tirocinanti per anno, previo parere favorevole del Direttore della Struttura Ospitante, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008

## **ART. 2**

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **ART. 3**

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - a. il nominativo del tirocinante;
  - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
  - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
  - d. le strutture dell'Ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **ART. 4**

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
  1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi del lavoro;
  3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

## **ART. 5**

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ITER assicura, con spese a proprio carico, che nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Ente Ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## **ART. 6**

- La Convenzione avrà validità a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

## **ART. 7**

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**ART. 8**

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo Roma

Rappresentante Legale  
Istituto di specializzazione  
in psicoterapia ITER

Direttore Generale  
Ente Ospitante

.....